LICEO SCIENZE UMANE e LINGUISTICO "T. GULLÌ"

Scienze Umane – S.U. Opzione Economico Sociale - Linguistico

www.magistralegulli.it - rcpm04000t@istruzione.it - rcpm04000t@pec.istruzione.it

Corso Giacomo Matteotti, 69 - 89125 Reggio Calabria Tel. 0965499424 Fax 0965499423

Codice Fiscale 80009130800 – Codice Univoco UF9IYV

Prot. n. 3421/02-10

REGOLAMENTO

ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'Accordo del 2 dicembre 2020, sottoscritto dall'ARAN e dalle 00.SS. rappresentative, relativo alle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vista la legge 12 Giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 Aprile 2000 n.83;

visto l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 Gennaio 2021 ("Accordo");

visto l'ATTO per l'individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, emanato dal Dirigente scolastico in data 12/02/2021, prot. n. 3141/02-10;

EMANA

il seguente REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE dell'ATTO per l'individuazione dei contingenti di personale necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero:

Articolo 1. Prestazioni indispensabili e Contingenti

Servizi e prestazioni indispensabili	Figure professionali	Numero
ISTRUZIONE SCOLASTICA Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità	Docenti	Tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità
	Assistenti amministrativi	1 - assistente amministrativo nell'ufficio alunni e 1 - assistente amministrativo nell'ufficio personale
	Collaboratori scolastici	2 - collaboratori scolastici per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso e 1 - collaboratore scolastico per ufficio di segreteria e sede di svolgimento scrutini

Servizi e prestazioni indispensabili	Figure professionali	Numero
EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITA' Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti	DSGA	Direttore dei servizi generali ed amministrativi
	Assistenti amministrativi	1 - assistente amministrativo
	Collaboratori scolastici	1 - collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso

Articolo 2. Criteri di scelta del personale

Ritenuto di poter condividere la raccomandazione presente all'art.3, comma 2, dell'Accordo si definiscono i seguenti criteri:

1. la volontarietà e, in subordine:

2. la rotazione a partire dall' ultima posizione nella graduatoria interna di Istituto;

3. nel caso in cui i criteri 1. e 2. non siano sufficienti a coprire i servizi essenziali, si procederà all' estrazione a sorte alla presenza del dirigente (o suo delegato) di un membro della RSU e di un assistente amministrativo.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda all'Accordo Integrativo Nazionale del 2.12.2020 e al CCNL Istruzione Ricerca 2016-2018.

Articolo 3. Norme da rispettare in caso sciopero

Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

- non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;
- il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata;
- gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all'inizio o alla fine di ciascun turno, salvo quanto previsto all'art. 10 comma 6, lett. b) e dal comma 10, lett. a) dell'Accordo; l'orario deve essere comunicato alla proclamazione;
- in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di un' azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui al all'art. 10 comma 1 dell'Accordo; il bacino di utenza può essere nazionale, regionale, provinciale o locale; la comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza rivolta alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero successivo è fornita, nel caso degli scioperi di cui all'art.1 comma 4, lett. a), b), c), dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio che ricevono la comunicazione di cui al comma 2, entro 24 ore dalla stessa;

- gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale;

- sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome; le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili; sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti.

I competenti dirigenti, senza incidere sull'esercizio di diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Non possono essere proclamati scioperi:

a) dall'1 al 5 settembre;
b) nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Articolo 4. Iscrizioni, operazioni di scrutini, esami finali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell' Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di iscrizione e di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantirne comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda all'Accordo integrativo nazionale del 2.12.2020 e al CCNL Istruzione Ricerca 2016-2018.

Articolo 5. Comunicazione di adesione/non adesione allo sciopero

In occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico invita il personale, tramite comunicazione interna, a comunicare, anche tramite compilazione di un modulo online, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.

Reggio Calabria, 17/02/2021

LICEO STATALE SCIENZE UMANE E LINGUISTICO "GULLI" * REGGIO CALABRIA *

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Francesco Praticò